



Le misure di sostegno connesse all'emergenza sanitaria da COVID-19:

Gli orientamenti per la cooperazione tra imprese durante l'emergenza epidemiologica e il ritorno delle Comfort Letter della Commissione europea

Premessa.

Nel tentativo di fornirvi indicazioni e notizie circa gli interventi ad oggi adottati a livello unionale in risposta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il presente Alert, riporta una panoramica dei principali interventi della Commissione europea ("Commissione") e delle Autorità antitrust nazionali, alcuni dei quali già oggetto dei nostri precedenti Alert, nell'applicazione del diritto della concorrenza durante l'attuale crisi sanitaria.

L'emergenza epidemiologica ha infatti causato un significativo turbamento delle catene di approvvigionamento, nonché un forte aumento della domanda di determinati prodotti e servizi, con il rischio di carenze dei prodotti fondamentali¹.

Pertanto, in considerazione delle circostanze eccezionali che le imprese europee si trovano ad affrontare in questo momento, un rapido coordinamento tra gli operatori sul mercato potrebbe svolgere un ruolo cruciale nel superare o, quanto meno, mitigare tempestivamente gli effetti della attuale crisi. Tale cooperazione, tuttavia, deve essere conforme alle norme vigenti in materia di concorrenza.

La cd. "Rete Europea della Concorrenza".

La Rete Europea della Concorrenza o European Competition Network ("ECN"), organismo che riunisce le Autorità nazionali competenti in materia di concorrenza degli Stati membri – *ivi* inclusa l'AGCM – e la Commissione, si è recentemente espressa sul trattamento della cooperazione tra imprese durante la crisi epidemiologica a mezzo di un apposito **Comunicato, dal quale emerge che le Autorità nazionali aderenti all'ECN riterranno tendenzialmente compatibili con la disciplina antitrust le misure di cooperazione adottate al fine di assicurare la produzione e la distribuzione ai consumatori di prodotti di difficile reperibilità**².

In tal senso, l'ECN precisa che la Commissione e le Autorità *antitrust* nazionali non interverranno attivamente contro tali **forme di cooperazione**, purchè queste siano **temporanee e necessarie per evitare una carenza di approvvigionamento**. Tuttavia, tali Autorità hanno specificato che continueranno a vigilare affinché in questo contesto non vi

¹ Questi rischi riguardano, soprattutto, medicinali e attrezzature mediche utilizzati per curare i casi di COVID-19, ma ben potrebbero verificarsi anche per altri beni e servizi essenziali al di fuori del settore sanitario.

² *Vds.* il Comunicato della European Competition Network disponibile al seguente link:
https://ec.europa.eu/competition/ecn/202003_joint-statement_ecn_corona-crisis.pdf

siano imprese che sfruttino l'emergenza epidemiologica per adottare forme di cartello e/o abusare della propria posizione dominante sul mercato (specie se a discapito dei consumatori).

Il Quadro Temporaneo della Commissione europea.

In questo contesto, nell'ottica di supportare le imprese ai fini della valutazione *antitrust* sulle eventuali forme di cooperazione poste in essere nell'ambito dell'attuale situazione emergenziale, la Commissione ha predisposto sul proprio sito istituzionale un'apposita sezione dedicata³.

Inoltre, lo scorso 8 aprile, la Commissione, per rispondere alle situazioni di emergenza connesse all'attuale pandemia di Coronavirus ("Quadro Temporaneo")⁴, ha pubblicato la Comunicazione C(2020) 3200 relativa al quadro temporaneo *ad hoc* per fornire orientamenti in materia *antitrust* alle imprese che cooperano tra loro.

Il Quadro Temporaneo, applicato dalla Commissione a partire a far data dall'8 aprile 2020 fino a nuove comunicazioni, mira a fornire orientamenti alle imprese che desiderano cooperare temporaneamente e coordinare le loro attività per aumentare la propria produttività e ottimizzare la fornitura dei prodotti e dei servizi essenziali durante la crisi (quali, a titolo esemplificativo ma non esclusivo, i farmaci e le attrezzature mediche utilizzate per la diagnosi e la cura del COVID-19)⁵.

Procedura temporanea di Comfort Letter.

In considerazione dei potenziali scambi e/o accordi tra imprese aventi ad oggetto le misure di reciproca collaborazione per fronteggiare l'emergenza epidemiologica – che comportano, da un lato, la necessità per le imprese di cooperare per superare o mitigare gli effetti della pandemia e, dall'altro, l'interesse affinché tale cooperazione non violi la normativa vigente nazionale ed unionale in materia di concorrenza – la Commissione ha riconosciuto l'importanza per le imprese di ricevere orientamenti specifici onde poter valutare la legittimità ai fini *antitrust* dei rispettivi progetti di cooperazione.

Pertanto, pur essendo, a seguito dell'abolizione della procedura di notifica preventiva delle intese⁶, responsabilità delle imprese procedere autonomamente alla valutazione dei loro accordi e delle loro pratiche, la Commissione ha avviato un dialogo con le imprese e le associazioni di categoria per supportarle nella valutazione *antitrust* dei loro progetti di cooperazione.

Inoltre, nella maggior parte dei casi, la Commissione sta procedendo a fornire orientamenti informali alle imprese. Tuttavia, con l'adozione del Quadro Temporaneo, la Commissione ha precisato che **temporaneamente** è anche pronta a fornire alle medesime, in via **eccezionale**, assicurazioni di conformità (*cd. Comfort Letter*) in relazione a singoli progetti di cooperazione che necessitino di pronta attuazione per contrastare l'emergenza da COVID-19, in particolare

³ Vds. la pagina web dedicata sul sito della Commissione europea, contenente anche un apposito indirizzo e-mail dedicato, consultabile al seguente link: <https://ec.europa.eu/competition/antitrust/coronavirus.html>

⁴ Vds. il testo completo della Comunicazione C(2020) 3200 della Commissione europea disponibile al seguente link: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/framework_communication_antitrust_issues_related_to_cooperation_between_competitors_in_covid-19.pdf

⁵ Si noti al riguardo l'ulteriore Comunicazione pubblicata dalla Commissione europea volta a fornire orientamenti circa la fornitura, l'allocazione e l'utilizzo dei farmaci per la cura del COVID-19, disponibile al seguente link: <https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-commission-guidelines-optimal-rational-supply-medicines-avoid.pdf>

⁶ A partire, infatti, dall'approvazione del Regolamento (CE) n. 1/2003 il previgente sistema di notifica preventiva degli accordi restrittivi della concorrenza è stato abolito a favore di un sistema incentrato sulla responsabilità gravante sulle imprese circa la valutazione della legittimità dei propri accordi e pratiche ai sensi dell'art. 101 TFUE.

nei casi in cui potrebbero esservi incertezze circa la compatibilità di tali iniziative con il diritto *antitrust*⁷.

In sostanza, quindi, la Commissione e le Autorità *antitrust* nazionali si sono indirizzate verso una strategia comune al fine di fronteggiare le “sfide” derivanti dall'emergenza epidemiologica, volta ad astenersi da interventi sanzionatori nei confronti di misure di cooperazione temporanee per fronteggiare la crisi sanitaria, nonché volta a supportare le imprese nella tempestiva valutazione della legittimità *antitrust* di tali forme di cooperazione (anche tramite l'emissione – in via eccezionale – di *Comfort Letter* da parte della Commissione). Il tutto continuando comunque a vigilare nei confronti di eventuali comportamenti abusivi e/o collusivi della concorrenza.

Segnaliamo che la raccolta completa degli Alert è direttamente consultabile nella specifica [AREA RISERVATA](#) del sito www.assarmatori.eu

⁷ Al riguardo, si noti che la Commissione europea ha utilizzato per la prima la nuova procedura di *Comfort Letter* nel settore farmaceutico, la cui *press release* è consultabile al seguente link: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_618

Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare: segreteria@assarmatori.eu